



Programma di sviluppo rurale dell'Abruzzo 2007/2013.
Misura 133. "Attività di informazione e promozione".
Avviso pubblico concernente modalità e criteri di presentazione delle
domande di aiuto - annualità 2013.

Art. 1
Premessa

La Misura 133 "Attività di informazione e promozione" riguarda i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare Asse 1) [art.20, lett. c), punto iii) e art. 33] del regolamento (CE) n.1698/2005 di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Abruzzo, di seguito denominato PSR, approvato con decisione della Commissione Europea C(2012) 8498 del 26 novembre 2012. Tale misura ha lo scopo di promuovere con adeguate azioni i prodotti agricoli di qualità, al fine di diffonderne il consumo, di favorirne l'aumento del valore commerciale, accrescendone il valore aggiunto ed espandendone gli sbocchi di mercato. Tutto ciò nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento ed in particolare dal regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (G.U. CE n. L 277 del 21.10.2005).

Obiettivi operativi della misura sono:

1. promuovere azioni di informazione nei confronti dei consumatori e degli operatori economici;
2. informare i distributori sull'esistenza, il significato e i vantaggi dei sistemi di qualità applicati;
3. informare i consumatori in termini di qualità, caratteristiche nutrizionali e metodi di produzione dei singoli prodotti;
4. rendere consapevole il consumatore della positiva ricaduta ambientale delle produzioni ottenute con tecniche rispettose dell'ambiente e metodi biologici;
5. favorire l'integrazione di filiera;
6. incentivare iniziative di promozione sul mercato interno e comunitario.

Art. 2
Riferimenti normativi e definizioni generali

Per i riferimenti normativi si richiama, nello specifico, il Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nel mercato interno e nei Paesi terzi.

I prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare sono i prodotti agricoli ed agroalimentari destinati al consumo umano, ricompresi nei sistemi di qualità comunitari o riconosciuti dallo Stato membro, a livello nazionale o regionale, elencati nella descrizione della Misura 132 del PSR 2007-2013.

Art. 3
Ambito territoriale di applicazione

Le attività oggetto del sostegno recato dalla presente misura interessano il mercato interno comunitario in relazione alle prospettive di inserimento, consolidamento ed espansione commerciale dei prodotti agroalimentari di qualità regionali.



Art. 4

Eleggibilità, ammissibilità e documentazione delle spese

Sono riconosciute finanziabili ed eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese documentate ed effettivamente sostenute dal beneficiario, a partire dalla data di presentazione della domanda di aiuto sul portale SIAN e sino al termine fissato per la conclusione delle azioni (31 dicembre 1013).

Ai fini della definizione delle norme che disciplinano l'ammissibilità delle spese si fa riferimento al documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 18 novembre 2010 e disponibile sul sito www.politicheagricole.it.

Ai sensi dell'art. 75, lettera c), del Reg. CE 1698/2005, ciascun beneficiario deve, in virtù dell'aiuto concesso, adoperare un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le operazioni relative all'aiuto ed i bonifici dei pagamenti (sono inammissibili i pagamenti in contanti) debbono indicare la specifica della/e fattura/e a cui si riferiscono.

La fattura e il bonifico riferiti all'operazione relative all'aiuto debbono riportare la dicitura: **"P.S.R. Regione Abruzzo 2007/2013, Misura 133"**.

Le fatture (o i documenti aventi forza probatoria equivalente) devono essere quietanzate da parte del fornitore di beni e/o servizi; la quietanza deve essere espressa con apposita lettera liberatoria.

Art. 5

Beneficiari

Beneficiari degli aiuti sono le Associazioni di Produttori, intese come organizzazioni di qualsiasi natura giuridica, aventi sede nel territorio regionale, che raggruppano produttori in numero minimo di 5 e che partecipano attivamente ad un sistema di qualità alimentare.

Non sono considerate Associazioni di Produttori le Organizzazioni professionali e/o interprofessionali che rappresentano uno o più settori.

In particolare le Associazioni di produttori partecipanti dovranno essere costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati, di prodotti di qualità specificati ed elencati nella scheda della misura 132 del PSR 2007-2013 della Regione Abruzzo, ivi compresi i prodotti biologici ai sensi del Regolamento (CE) 834/2007 e s.m.i. e conseguenti normative nazionali.

Sono considerate Associazioni di produttori anche i Consorzi di Tutela riconosciuti ai sensi della normativa vigente nonché i Consorzi e/o le Associazioni di prodotti biologici.

Ogni imprenditore agricolo può far parte di una sola Associazione o Consorzio, relativo ad un singolo prodotto a DOP o IGP riconosciuto o categoria di prodotti riconosciuti (biologico), che intende presentare istanza di finanziamento nell'ambito della presente misura.

I soggetti sopraindicati come beneficiari possono presentare domanda anche in forma aggregata in Raggruppamenti Temporanei¹ (ATI o ATS). I componenti dei raggruppamenti temporanei non possono presentare domanda anche come beneficiari singoli.

L'Associazione di Produttori sostiene l'onere finanziario dell'esecuzione dell'operazione/i, assume i relativi impegni e ad essa viene liquidato il contributo pubblico.

¹ In caso di raggruppamento temporaneo (Associazioni Temporanee di Imprese o Scopo) i singoli componenti mantengono la propria identità giuridico-fiscale e la propria autonomia gestionale e si impegnano congiuntamente alla realizzazione di un progetto di interventi. A tal fine il ruolo di rappresentanza è svolto da uno dei componenti (capogruppo o capofila) tramite un mandato conferitogli dagli altri componenti con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le fatture relative agli interventi previsti dal progetto dovranno essere intestate al Capofila o al Raggruppamento Temporaneo (ATI o ATS).



Art. 6
Criteri di ammissibilità

Possono partecipare al sostegno previsto dalla presente misura le Associazioni di produttori, così come precisato all'art. 5 che precede, costituite da almeno 5 produttori, singoli o associati, di prodotti di qualità specificati ed elencati nella scheda della Misura 132.

Art. 7
Dichiarazioni

Il richiedente, al fine dell'ottenimento degli aiuti, ai sensi e gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda assume, quali proprie, tutte le pertinenti dichiarazioni sostitutive di seguito riportate:

1. di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative nel caso di dichiarazioni mendaci, di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, di cui art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, o di mancato rispetto degli impegni sottoscritti nonché della perdita dei benefici cui la presente è collegata, ai sensi degli artt. 46 e 47 sopra citati;
2. che quanto esposto nella domanda e relativi allegati risponde al vero;
3. di essere un'Associazione di produttori intesa come un'organizzazione di qualsiasi natura giuridica che raggruppa operatori partecipanti attivamente ad un sistema di qualità alimentare ai sensi dell'art.32 del Reg.1698/2005, così come precisato nel precedente punto 4;
4. di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la domanda;
5. di essere pienamente a conoscenza del contenuto del PSR Regione Abruzzo sottoposto all'approvazione da parte della Commissione Europea e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;
6. di non concorrere per il medesimo intervento all'accesso agli aiuti concessi con il Reg. (CE) 3/2008;
7. di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal PSR Regione Abruzzo approvato dalla Commissione Europea per accedere alla misura/azione prescelta;
8. di essere a conoscenza che i prodotti ammessi agli aiuti possono essere solo quelli riconosciuti ai sensi dei sistemi di qualità indicati nella scheda relativa alla Misura 132 del PSR Abruzzo 2007/2013;
9. di essere a conoscenza che la misura cui aderisce potrà subire alcune modifiche, che accetta sin d'ora, riservandosi, in tal caso, la facoltà di recedere dall'impegno prima della conclusione della fase istruttoria della domanda;
10. di accettare le modifiche al regime di cui al Reg. (CE) 1698/2005, introdotte con successivi regolamenti e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, anche in materia di controlli e sanzioni;
11. di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel PSR Regione Abruzzo;
12. di essere a conoscenza di quanto disposto dal Reg. UE n. 65/2011 della Commissione e dal Decreto del MIPAAF del 22 dicembre 2009, n. 30125 e ss.mm.ii. La Giunta regionale adotterà un provvedimento che riassume, per la misura, gli impegni previsti e stabilisce le riduzioni ed esclusioni in base alla gravità, all'entità e alla durata delle inadempienze;
13. che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alle sedi del richiedente e ai luoghi ove si tengono gli eventi per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
14. che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto né richiesto, al medesimo titolo, contributi ad altri enti pubblici;
15. di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla Legge 898/86 e s.m.i. riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;



16. di restituire, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero versare le somme riferite a sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
17. di rendersi disponibile a riprodurre o integrare la domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e dal Programma di Sviluppo Rurale Regionale approvato dalla Commissione UE;
18. di rendersi disponibile a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
19. di rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg.(CE) 1698/2005, pena la decadenza totale dal sostegno e l'eventuale recupero delle somme erogate;
20. di essere a conoscenza che i pagamenti a valere sulla misura/azione/tipologia per la quale si presenta domanda avvengono con i fondi del FEASR, per il tramite dell'Organismo Pagatore riconosciuto (AGEA-OP), e che, per tale motivo, potrebbero verificarsi ritardi o dilazioni nei termini di pagamento legate alle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario;
21. di esonerare l'Amministrazione regionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
22. di non essere in stato di liquidazione volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o fallimento;
23. di operare nel rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente di lavoro e che, per tali norme, non è incorso in sanzioni o infrazioni a far tempo dal 1 gennaio 2007 ovvero in caso positivo le stesse sono state sanate;
24. di essere a conoscenza che la Giunta regionale può, a suo insindacabile giudizio e senza che il sottoscritto possa vantare diritti nei confronti della Regione, interrompere o prorogare i termini di presentazione delle domande ovvero modificare il presente avviso;
25. di essere a conoscenza che ai fini dell'attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie, ricorrono le seguenti condizioni:
 - o numero di soci aderenti all'Associazione;
 - o numero di aziende facenti parte dell'Associazione condotte da giovani di età inferiore a 40 anni;
 - o numero di aziende facenti parte dell'Associazione condotte da donne;
 - o numero di aziende facenti parte dell'Associazione localizzate in aree svantaggiate;
 - o quota percentuale della spesa destinata alle attività di informazione ai consumatori e operatori economici;
 - o partecipazione/organizzazione, in ambito regionale, a fiere, seminari, mostre, esposizioni, workshop ed altri eventi;
 - o partecipazione/organizzazione, in ambito extra - regionale, a fiere, seminari, mostre, esposizioni, workshop ed altri eventi;
 - o quantità di prodotto rappresentato dall'Associazione (o ATI) riferito alla produzione regionale relativa al singolo prodotto o tipologia di prodotti a DOP o IGP o categoria di prodotto;
26. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.



Art. 8 Impegni

Il richiedente in sede di presentazione della domanda dovrà dichiarare di impegnarsi ad osservare tutti gli impegni di seguito elencati:

1. riprodurre o integrare la domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e dal PSR Regionale approvato dalla Commissione UE;
2. comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
3. rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg.(CE) 1698/2005;
4. rispettare ed osservare, per l'intero periodo riferito alla realizzazione degli interventi le disposizioni normative relative alle condizioni retributive del personale dipendente, i contratti collettivi di lavoro e le vigenti disposizioni in materia assistenziale e previdenziale nonché tutte le misure necessarie per la sicurezza fisica dei lavoratori e la tutela dell'ambiente;
5. non richiedere ulteriori benefici o provvidenze per le attività realizzate;
6. produrre, a richiesta dell'Amministrazione regionale, qualunque documento tra quelli contenuti nel fascicolo di domanda;
7. realizzare le attività di informazione/promozione in modo conforme al progetto approvato;
8. di inviare alla Regione Abruzzo – Direzione Politiche Agricole (Servizio incaricato), le bozze del materiale informativo e promo-pubblicitario almeno **dieci giorni** prima della realizzazione dello stesso, per la verifica della conformità con la legislazione comunitaria. Nel caso le bozze del materiale non pervengano al competente Servizio entro i termini indicati, le spese relative non saranno ammesse a finanziamento;
9. di apportare al materiale informativo e promo-pubblicitario predisposto per l'evento tutte le modifiche che la Regione Abruzzo (Servizio incaricato) riterrà necessarie al fine di ottemperare alla normativa comunitaria;
10. non pubblicizzare i marchi commerciali;
11. consentire che i funzionari incaricati dall'autorità competente possano effettuare, in ogni momento e senza restrizione alcuna le attività di ispezione e controllo previste, nonché verificare tutta la documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli.

Qualora il beneficiario contravvenga a tali impegni, incorrerà nella declaratoria di decadenza della concessione dell'aiuto e nella revoca del contributo concesso secondo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di violazioni riscontrate e sanzioni previste dalle norme comunitarie e dai rispettivi decreti ministeriali e relative norme attuative regionali;

Art. 9 Interventi ammissibili

Le attività di promozione e informazione sovvenzionabili sono attività intese ad indurre i consumatori ad acquistare i prodotti agricoli o alimentari tutelati dai sistemi di qualità alimentare mettendo in luce le caratteristiche o i vantaggi specifici dei prodotti in questione, in particolare la qualità, i peculiari metodi di produzione, il grado elevato di tutela dell'ambiente prescritto dal sistema di qualità alimentare e possono comprendere la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti di cui trattasi.

Sono ammissibili le spese relative alle seguenti azioni:

➤ Azione di promozione:

- organizzazione e/o partecipazione a esposizione, mostre e manifestazioni fieristiche;
- indagini di mercato e marketing soltanto nei casi in cui dette indagini siano strettamente connesse agli interventi di promozione oggetto della domanda di aiuto e in grado di aumentarne l'efficacia;
- attività finalizzate a promuovere la conoscenza e la diffusione dei prodotti presso i consumatori attraverso i mezzi di comunicazione quali la carta stampata, i mezzi radio-televisivi e informatici e la cartellonistica pubblicitaria;



- realizzazione e distribuzione materiali a carattere pubblicitario relativi ai prodotti interessati dalla misura;
- iniziative pubblicitarie finalizzate ad invogliare i turisti all'utilizzo dei prodotti locali e alla visita degli impianti locali di produzione;
- attività promozionali a carattere commerciale a favore di operatori economici;
- attività pubblicitarie a carattere dimostrativo effettuate presso i punti vendita;
- campagne di pubbliche relazioni.

➤ **Azione di informazione:**

- attività di informazione, di carattere generale e particolare, sui prodotti di produzione biologica, sui prodotti DOP, IGP, sui vini di qualità e relativi sistemi di tracciabilità ed etichettatura e simboli grafici;
- attività di informazione e orientamento ai consumi dei suddetti prodotti presso le scuole e/o famiglie;
- attività di informazione e/o di comunicazione nei confronti di soggetti economici.

Gli interventi di promozione e informazione delle produzioni di qualità relativi ai prodotti di cui ai regolamenti (CE) n. 510/2006 e n. 1234/2007 potranno anche comprendere la valorizzazione delle proprie zone di origine.

Non sono ammissibili le spese relative a:

- costi amministrativi, di personale ed organizzativi delle Associazioni dei produttori;
- spese per confezionamento e packaging oltre ad ogni dotazione necessaria alla commercializzazione del prodotto;
- spese sostenute dall'Associazione per acquisto di attrezzature, anche informatiche;
- acquisto di materiale usato;
- acquisto di prodotti agroalimentari destinati a qualsiasi attività sia di informazione che di promozione;
- apertura e gestione di conti bancari ad eccezione di quelli dedicati esclusivamente agli aiuti riferiti alla misura di che trattasi;
- I.V.A., tasse, altre imposte e interessi passivi.

L'art. 71, comma 3, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/2005, dispone che non è ammissibile a contributo del FEASR "l'IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme".

Sono esclusi dagli aiuti di cui al presente bando gli interventi relativi alle partecipazioni alle manifestazioni considerate per la loro importanza "Grandi Eventi" e precisamente Vinitaly di Verona, Prowein di Dusseldorf (Germania) e Vinexpò di Bordeaux (Francia).

Si precisa altresì che le **spese generali** (onorari per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente bancario appositamente aperto e dedicato esclusivamente agli aiuti riferiti alla misura di che trattasi) e di **coordinamento organizzativo** della iniziativa **non possono superare il 10% della spesa ritenuta ammissibile**. Tali spese dovranno essere in ogni caso rendicontate in conformità al documento ministeriale "Linee guida sull'ammissibilità delle spese" relative ai programmi di sviluppo rurale.

I beneficiari devono utilizzare un sistema contabile distinto, oppure un'adeguata codificazione contabile che consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e schematici di tutte le transazioni che sono oggetto di finanziamento, in modo da facilitare la verifica delle spese in fase di controllo.

Nelle fatture o negli altri documenti aventi forza probatoria equivalente, deve essere riportata la dicitura "PSR Regione Abruzzo 2007/2013 Misura 133".

Tutte le spese necessarie per la realizzazione delle proposte progettuali dovranno essere sostenute dai beneficiari, tenendo conto delle vigenti normative in materia, ed in particolare del documento ministeriale relativo alle Linee guida sull'ammissibilità delle spese.



Art. 10 Modalità di pagamento

Le spese documentate da fatture o da documenti aventi forza probatoria equivalente devono essere quietanzate da parte del fornitore di beni e/o servizi. Sono ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati con:

- a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. La scrittura contabile rilasciata dall'istituto di credito deve essere allegata alla pertinente fattura.
Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite *home banking*, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via *home banking*, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite;
- b) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- c) vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo)
- d) carta di credito e/o bancomat. Tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento.

Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'Euro possono essere ammesse per un controvalore in Euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione", e risultante anche dal documento di spesa prodotto a dimostrazione del pagamento. Nel caso che il pagamento sia effettuato in valuta estera, sarà applicato al valore indicato nel documento di spesa, il controvalore in euro al tasso di cambio, desumibile dal sito www.inc.it del giorno dell'avvenuto pagamento.

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

- i pagamenti siano stati regolati per contanti;
- i pagamenti siano stati effettuati da soggetti diversi dall'Associazione dei produttori beneficiaria.

Art. 11 Conformità della domanda

Per la verifica del rispetto della conformità della domanda vale quanto previsto dai criteri di ammissibilità approvati per la misura 133 nell'ambito del documento "Priorità e criteri specifici di valutazione e/o di selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento FEASR" sottoposti ed approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 21.12.2010 e modificato dal Comitato di Sorveglianza del 21.11.2011.

Art. 12 Criteri di selezione: Priorità e punteggi

I richiedenti saranno selezionati sulla base dei criteri e dei relativi punteggi di seguito indicati. Per la concessione delle provvidenze si procede alla definizione di una graduatoria delle domande ammissibili che terrà conto dei criteri e dei punteggi di seguito specificati:



Numero di aziende aderenti all'Associazione (o ATI): (max punti 40)	<ul style="list-style-type: none"> - minimo 5 produttori associati: punti 0 - da 5 a 20 produttori associati: punti 10 - da 21 a 40 produttori associati: punti 20 - da 41 a 60 produttori associati: punti 30 - oltre n. 60 produttori associati: punti 40
Presenza di imprenditori con meno di 40 anni nella compagine dell'Associazione (o ATI): (max 15 punti)	<ul style="list-style-type: none"> meno del 10 % : punti 0 10% - 20% : punti 3 21% - 30% : punti 7 31% - 50% : punti 10 oltre 50% : punti 15
Presenza di aziende condotte da donne nella compagine dell'Associazione (o ATI): (max punti 10)	<ul style="list-style-type: none"> meno del 10 % : punti 0 10% - 20% : punti 2 21% - 30% : punti 4 31% - 50% : punti 6 oltre 50% : punti 10
Numero di aziende associate con centro aziendale ubicato in area svantaggiata: (max 10 punti)	<ul style="list-style-type: none"> meno del 10%: punti 0 10% - 20% : punti 2 21% - 30% : punti 4 31% - 50% : punti 6 oltre 50% :punti 10
Spesa del progetto destinata alle attività di carattere informativo ai consumatori e operatori economici sui sistemi di qualità comunitari: (max 10 punti)	<ul style="list-style-type: none"> dal 10 al 30% : punti 5 dal 31 al 50% : punti 8 oltre il 50% : punti 10
Partecipazione/organizzazione, in ambito regionale, a fiere, seminari, mostre, esposizioni, workshop ed altri eventi	Punti 5
Partecipazione/organizzazione in ambito extra-regionale a fiere, seminari, mostre esposizioni, workshop ed altri eventi	punti 5
Quantità di prodotto rappresentato dall'Associazione (o ATI) riferito alla produzione regionale relativa al singolo prodotto o tipologia di prodotti a DOP – IGP o categoria di prodotto: (max 40 punti).	<ul style="list-style-type: none"> meno del 10 %: punti 5 10% - 20% : punti 10 21% - 30% : punti 15 31% - 50% : punti 25 oltre 50% : punti 40
Criteri di preferenza a parità di punteggio	In condizioni di parità di punteggio la preferenza sarà accordata ai progetti presentati dall'Associazione cui aderiscono un numero maggiore di aziende.

In base ai punteggi assegnati ai richiedenti verrà definita la graduatoria delle domande ammissibili.

Art. 13 Importo Finanziario

Le risorse finanziarie a valere sulla misura 133, "Attività di informazione e promozione", ammontano per le domande di aiuto relative al presente avviso ad € 900.000,00, annualità 2013.

Art. 14 Livello di entità dell'aiuto

Per la realizzazione degli interventi ammissibili, sono previsti contributi a fondo perduto pari al 70% (settanta per cento) della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento.



Art. 15
Limiti di intervento e di spesa

Il contributo pubblico concedibile per singola associazione non potrà in ogni caso essere superiore a € 90.000,00.

Il contributo richiesto non potrà essere comunque inferiore a:

- € 30.000,00 limite minimo per le iniziative proposte da realizzare in ambito nazionale e comunitario.
- € 5.000,00 limite minimo per le iniziative proposte da realizzare in ambito regionale.

Art. 16
Termini e scadenze

Le attività di promozione e informazione dovranno essere realizzate entro il 31 dicembre 2013 (non sono ammesse proroghe).

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale deve essere presentata da parte del beneficiario entro i 60 giorni successivi alla conclusione dei lavori.

Art. 17
Varianti

Sono considerate varianti i cambiamenti relativi agli interventi o sottointerventi approvati che comportino:

- a) il cambio della sede dell'intervento o sottointervento approvato;
- b) modifiche tecniche dell'intervento o sottointervento approvato;
- c) modifica del periodo di realizzazione dell'intervento o sottointervento approvato purché lo stesso si svolga nell'arco temporale di riferimento (dalla data di presentazione della domanda di aiuto sul portale SIAN fino al 31 dicembre 2013).

Sono altresì ammissibili le varianti che comportano modifiche delle categorie di spesa del quadro economico originario, se compatibili con l'investimento ammesso e migliorative dello stesso. Sono ritenute **non ammissibili** le varianti che comportano modifiche degli interventi o sottointerventi approvati che determinano cambiamenti nell'attribuzione del punteggio complessivo assegnato in sede di istruttoria, utile ai fini della definizione della graduatoria di ammissibilità a finanziamento.

La richiesta di variante, per essere considerata ammissibile, deve essere inviata al **Servizio istruttoria** incaricato, almeno **15 giorni** prima dell'inizio dell'attuazione dell'azione prevista. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato e da un quadro sinottico di comparazione (strutturato sulla base delle singole schede di intervento o sottointervento inserite nella domanda di aiuto) che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Le varianti saranno autorizzate con apposito provvedimento Dirigenziale, dal Responsabile del Procedimento, previa acquisizione del parere del Servizio istruttoria, che provvederà ad approvarle.

Non sono ammesse varianti nei **30 giorni** precedenti il termine fissato per la conclusione delle azioni (31 dicembre 2013).

La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante.



Art. 18

Modalità di presentazione delle domande

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti relative alle attività di informazione e/o di promozione, dovranno essere presentate, avvalendosi esclusivamente dell'apposita procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN www.sian.it.

Le domande di aiuto dovranno essere presentate **entro 45 giorni** dalla pubblicazione dell'Avviso pubblico sul sito della Regione Abruzzo - Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione (www.regione.abruzzo.it/agricoltura).

La pubblicazione sul B.U.R.A. ha mero valore notiziale.

Le domande di aiuto devono essere compilate sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale. La predisposizione del fascicolo aziendale validato dal proponente è propedeutico alla presentazione della domanda finalizzata alla richiesta di aiuto.

La data di rilascio della domanda nel portale SIAN è la data di presentazione della domanda.

Le domande in forma cartacea, sottoscritte dal richiedente e dal soggetto incaricato della presentazione (responsabile dell'ufficio CAA, ovvero da altri soggetti autorizzati dal beneficiario) devono essere trasmesse, unitamente agli allegati, a pena di esclusione dagli aiuti, alla **Regione Abruzzo – Servizio Produzioni Agricole e Mercato – Via Catullo 17 – 65127 Pescara, entro i 10 (dieci) giorni successivi** dal rilascio della domanda sul portale SIAN.

Art. 19

Documentazione da presentare in allegato alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto secondo le modalità previste al precedente art. 18, con allegata la seguente documentazione:

- a) copia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
- b) dichiarazione specifica di misura attestante:
 - o la non cumulabilità con gli aiuti concessi nell'ambito del regolamento CE 3/2008;
 - o numero di soci dell'associazione produttori;
 - o numero di aziende facenti parte dell'Associazione, condotte da giovani con meno di 40 anni;
 - o numero di aziende facenti parte dell'Associazione condotte da donne;
 - o numero di aziende facenti parte dell'Associazione localizzate in aree svantaggiate;
 - o quota percentuale della spesa destinata alle attività di informazione ai consumatori e operatori economici;
 - o partecipazione/organizzazione, in ambito regionale, a fiere, seminari, mostre, esposizioni, workshop ed altri eventi;
 - o partecipazione/organizzazione, in ambito extra - regionale, a fiere, seminari, mostre, esposizioni, workshop ed altri eventi;
 - o quantità di prodotto rappresentato dall'Associazione (o ATI) riferito alla produzione regionale relativa al singolo prodotto o tipologia di prodotti a DOP – IGP o categoria di prodotto.
- c) le domande di aiuto devono essere inoltre corredate della seguente documentazione:
 - relazione che illustri con chiarezza gli obiettivi e le motivazioni per le quali è stato richiesto l'aiuto, con specifico riferimento al prodotto di qualità certificata per il quale viene proposta la domanda;
 - relazione che preveda una descrizione puntuale degli interventi previsti nella domanda di aiuto;
 - relazione dettagliata delle spese ritenute necessarie per la realizzazione degli interventi



con un articolato elenco delle singole voci di spesa e relativa quantificazione. Ogni voce di spesa, ove necessario, deve essere supportata da almeno tre preventivi. Per spese non superiori ad € 5.000,00 (cinquemila) e riferite ad attività di tipo creativo, le stesse in assenza dei tre preventivi, dovranno essere opportunamente giustificate;

- d) in caso di domanda presentata da richiedenti che intendono costituirsi in raggruppamento per attuare il progetto: dichiarazione congiunta a costituirsi in raggruppamento temporaneo entro 60 giorni dalla comunicazione di finanziamento del progetto individuando come capofila il soggetto che ha presentato la domanda;
- e) in caso di domanda presentata da raggruppamenti costituiti: copia autentica dell'atto costitutivo e del mandato speciale con rappresentanza conferito al capofila contenente le prescrizioni previste dalla normativa vigente in tema di raggruppamenti/agggregazioni temporanei;
- f) atto dell'organo amministrativo del richiedente che approva il progetto di intervento e assicura la necessaria copertura finanziaria a carico del richiedente (in caso di ATI/ATS da parte di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento);
- g) copia del bilancio dell'ultimo esercizio approvato (in caso di ATI/ATS da parte di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento);
- h) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente (in caso di ATI/ATS da parte di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento);
- i) elenco dei soci aderenti all'Associazione (in caso di ATI/ATS elenco per singolo soggetto costituente il raggruppamento). Si fa presente che l'azienda singola o associate, che per il medesimo prodotto a DOP o IGP o categoria di prodotto aderisce a più Associazioni che presenta istanza di finanziamento nell'ambito della presente Misura deve optare per una sola di esse. Detta opzione deve risultare da apposita dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Art. 20 Istruttoria delle domande

Il Direttore Regionale individua con atto il Servizio competente alle verifiche istruttorie delle domande di aiuto, di variante e di pagamento che accertano la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla normativa relativamente alle presente misura.

Il responsabile del procedimento delle domande di aiuto e di pagamento è il Funzionario istruttore individuato dal Dirigente competente.

Costituiscono condizioni di irricevibilità:

- a) il mancato rispetto del termine di scadenza di presentazione della domanda;
- b) la mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante dell'Associazione.

La struttura regionale preposta all'istruttoria, verifica la rispondenza delle domande di aiuto/pagamento con i requisiti previsti. A tal fine è acquisita tutta la documentazione necessaria ai fini istruttori.

Nel caso in cui la domanda presenti elementi mancanti o irregolarità, ne è consentita l'integrazione e la regolarizzazione, su invito del Servizio istruttorio entro un termine congruo, compatibile con la procedura istruttoria, fissato dallo stesso e comunque non superiore a 15 giorni. I beneficiari sono tenuti a fornire, entro il termine fissato, a pena di decadenza della domanda, i documenti richiesti e necessari alla regolarizzazione della stessa e comunque all'espletamento dell'istruttoria.

Effettuata l'istruttoria e redatta apposita check list, verrà acquisita, ove necessario, la documentazione antimafia, nonché ogni altra specifica documentazione prevista dalla normativa vigente.

La procedura istruttoria seguirà le linee guida del coordinamento AGEA.

Per ogni domanda presentata verranno effettuati i seguenti controlli:

- fase istruttoria: verifica sul 100% delle domande di aiuto della regolarità nella presentazione e completezza documentale per determinare l'ammissibilità o meno dello stesso e la quantificazione dell'aiuto;
- fase realizzativa: verifica della rispondenza delle azioni con quelle previste nel progetto. Tali controlli in situ, data la specificità degli interventi previsti, che prevedono la realizzazione degli stessi sia in Italia che nel mercato interno verranno esperiti, su un campione almeno pari al 30%



dei progetti ammessi agli aiuti stessi, ferma restando la possibilità di effettuare ulteriori controlli, precisando che la scelta del campione sarà effettuata tenendo conto dell'importanza finanziaria degli interventi. Per gli interventi non oggetto del controllo in situ il beneficiario dovrà produrre documentazione in grado di attestare in modo inequivocabile la realizzazione dell'intervento;

- fase di liquidazione: verifica della completezza e dell'esattezza della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute. La dimensione del campione di interventi da sottoporre a controllo in loco è pari ad un minimo del 5% delle domande ammissibili, come indicato dalla normativa vigente.

Il responsabile del procedimento propone al Dirigente responsabile della Misura l'adozione del provvedimento finale contenente:

- per le domande di aiuto:

- a) l'elenco delle domande di aiuto ammesse;
- b) l'elenco delle domande di aiuto irricevibili;
- c) l'elenco delle domande di aiuto inammissibili o parzialmente inammissibili (con specifica motivazione);
- d) l'elenco delle domande di aiuto rinunciate;

- per le domande di pagamento:

- a) l'elenco di liquidazione.

Art. 21

Erogazione degli aiuti

I beneficiari del sostegno, a seguito DI CONCESSIONE DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO da parte della Regione degli interventi proposti, possono richiedere il pagamento del contributo assentito mediante presentazione delle relative domande di pagamento. Non sono ammesse erogazioni a titolo di anticipazione o SAL.

Art. 22

Erogazione del pagamento

Entro il termine specificato nella comunicazione di ammissibilità e concessione del finanziamento, tenendo conto di quanto previsto ai precedenti articoli 14, 15 e 16 i beneficiari sono tenuti ad inoltrare la domanda di pagamento del contributo alla Regione utilizzando l'apposita modulistica predisposta da AGEA-OP (Organismo Pagatore).

La domanda di pagamento è prodotta correttamente se corredata della seguente documentazione:

- relazione illustrativa in merito agli interventi realizzati volta ad evidenziare la regolare esecuzione del programma degli interventi previsti e la sua conformità alla proposta da preventivo o, eventualmente, alla variante approvata nonché la ragionevolezza delle spese sostenute rispetto al programma di attività ed anche il perseguimento degli obiettivi propri delle azioni in argomento. La relazione dovrà inoltre indicare gli effetti conseguenti alla realizzazione delle attività e il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati;
- quadro riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi comprendente le quantità totali per ciascuna voce di spesa, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata;
- originali o copia conforme delle fatture (riportanti la dicitura "PSR Regione Abruzzo 2007/2013, Misura 133"), debitamente quietanzate, che il Servizio competente provvederà ad annullare con apposito timbro;
- dichiarazioni liberatorie di quietanza delle fatture rilasciate dalle ditte fornitrici con l'indicazione della modalità e data di pagamento;
- estratto conto del conto corrente rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite;
- dichiarazioni relative agli impegni ed obblighi previsti dalla misura.



In presenza di domanda di pagamento incompleta od irregolare, il Servizio competente ne richiede l'integrazione e/o regolarizzazione dando un termine congruo con le esigenze istruttorie, che comunque non può eccedere 30 giorni. Trascorso tale termine senza che la rendicontazione sia stata completata, tranne che in casi di forza maggiore, debitamente giustificati dal beneficiario, si procederà alla eventuale liquidazione definitiva del contributo sulla base della documentazione trasmessa o alla revoca del contributo assentito.

Art. 23 Informazione e pubblicità

Il beneficiario è tenuto ad attenersi agli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dai Regg. CE nn. 1698/2005 e 1974/2006 e specificati nel capitolo 13 del PSR. Il materiale pubblicitario e informativo sulle iniziative deve riportare il riferimento specifico al FEASR, il Fondo comunitario che cofinanzia le stesse, e al Programma e relativa misura interessati, nonché gli emblemi rappresentativi delle Istituzioni che partecipano al finanziamento della misura (Unione Europea, Stato e Regione Abruzzo); gli stessi riferimenti sopra indicati vanno riportati in cartelli o targhe apposti all'esterno delle sedi degli interventi.

Art. 24 Procedimento amministrativo

Procedura per il finanziamento delle azioni relative al sostegno alle Associazioni di Produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare:

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO	INIZIO PROCEDIMENTO	TEMPI	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ATTO FINALE
Acquisizione domanda, controllo documentazione, eventuale richiesta integrazione	Giorno successivo scadenza acquisizione domande	20 giorni	Responsabile procedimento	Verifica ricevibilità, formulazione richiesta integrazioni
Regolarizzazione domanda di aiuto da parte del proponente	invio richiesta integrazioni	20 giorni	Proponente	Invio integrazioni richieste
Istruttoria domanda	Giorno successivo acquisizione integrazioni	30 giorni	Organo Istruttore	Verbale istruttorio
Approvazione progetti, declaratoria, inammissibilità e irricevibilità e formulazione graduatoria	Giorno successivo redazione verbale istruttorio	20 giorni	Responsabile Misura	determina dirigenziale approvazione ammissibilità e non ammissibilità graduatoria provvisoria
Comunicazione di ammissibilità o inammissibilità o irricevibilità	Data esecutività della determina di approvazione graduatoria provvisoria	15 giorni	Responsabile Misura	Notifica ammissibilità o di inammissibilità o irricevibilità progetto
Approvazione graduatoria definitiva e atto di concessione	Data esecutività della determina	15	Responsabile Misura	Pubblicazione sul Sito della direzione
Accertamento per la liquidazione del contributo	Giorno successivo scadenza acquisizione domanda pagamento	45 giorni	Organo Istruttore	Check list e verbale di accertamento
Approvazione elenchi liquidazione e invio Organismo pagatore	Giorno successivo redazione check list e verbale di accertamento	20 giorni	Responsabile Misura	Determinazione dirigenziale approvazione e invio nota AGEA - O.P. che provvederà alla esecuzione dei pagamenti.



Si precisa che la durata dei termini indicati nella tabella sopra riportata, potrà essere rispettata soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successivo procedimento. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero dei progetti che verranno presentati ed alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli artt. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Art. 25 Riesame e Ricorsi

1. Riesame

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi che impediscono l'accoglimento della domanda il richiedente ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni eventualmente accompagnate da documenti. L'Amministrazione comunicherà all'interessato l'esito motivato del riesame.

2. Ricorsi

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Direzione Politiche Agricole è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate.

a. Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, il soggetto interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.

b. Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati anche a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.



La presente copia, composta di n. 14 facciate, è conforme all'originale.
Pescara, li 11 DIC. 2012

Agr. C. Del Pittore
[Handwritten signature]